

	CONVENZIONE	
	per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le Istituzioni scolastiche da parte di	
	studenti iscritti, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, al Corso di formazione per il	
	conseguimento della abilitazione all'insegnamento presso l'Università di Napoli	
	Federico II, in qualità di Istituzione capofila del CIFI , Centro Interateneo per la	
	Formazione degli Insegnanti, in collaborazione tra questa Università, l'Università degli	
	Studi Suor Orsola Benincasa e l'Università degli Studi del Sannio, istituito con Decreto	
	Rettorale n.4395 del 07.11.2023.	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Napoli Federico II con sede legale in Napoli Corso	
	Umberto I 40, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00876220633 PEC	
	ateneo@pec.unina.it , nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof.	
	Andrea Mazzucchi e domiciliato per la carica presso codesta sede, non in proprio	
	ma in qualità di legale rappresentante.	
	E	
	l'Istituto Scolastico,	
	Codice Meccanografico	
	C.F. / P.IVA	
	PEC	
	nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore	
	Prof. / Prof.ssa	
	legale rappresentante dell'Istituto scolastico con sede legale in	
	Località:	
	Indirizzo:	
	1	

Civico

e domiciliato presso codesta sede,

con Conto di Tesoreria:

PREMESSO

- che il DPCM 04 agosto 2023 prevede la Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- che l'art. 11 DPCM 04 agosto 2023, prevede l'Elenco regionale delle Istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1 Soggetti e finalità

1. L'Istituto scolastico firmatario della presente convenzione è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al Corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, presso il CIFI - Università degli Studi di Napoli Federico II.

2. L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dal DPCM 04 agosto 2023 per qualificare la funzione del docente e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2 Termini generali della convenzione

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3 Attività di Tirocinio

1. L'attività di tirocinio per il monte ore previsto dalla normativa vigente

	comprende 180 ore massimo di Tirocinio diretto:	
	- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle	
	scuole e nelle classi;	
	- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e	
	progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;	
	- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti della	
	scuola, denominati Tutor dei tirocinanti.	
	Il tirocinante partecipa alle attività istituzionali esclusivamente in compresenza con il	
	docente dell'Istituto (tutor), ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle	
	extracurricolari ed è tenuto a mantenere il segreto professionale su quanto osservato	
	nell'Istituto durante l'attività di tirocinio.	
	Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su	
	"progettualità" proposte dal CIFI o dall'Istituto scolastico. Le progettazioni sono	
	coerenti con le finalità di cui al DPCM 04 agosto 2023, con particolare attenzione alla	
	crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo.	
	Art. 4 Ruolo dell'Istituto scolastico	
	1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i coordinatori didattici e i dirigenti	
	scolastici preposti alle scuole designano i tutor dei tirocinanti, tra di docenti in servizio	
	con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto	
	domanda, oltre a mettere a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e	
	tecnologico-multimediali e il personale tecnico eventualmente necessario per il loro	
	utilizzo.	
	Art. 5 Compiti dell'Università	
	Il CIFI si impegna a:	
	- condividere con l'Istituto scolastico un progetto di tirocinio;	
	3	

- coordinare le attività di tirocinio con i tutor coordinatori e i tutor dei tirocinanti previsti dal DPCM 04 agosto 2024.

Art. 6 Rapporto tra il CIFI e l'Istituto scolastico

1. Il rapporto fra il CIFI e l'Istituto scolastico si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo.

A tale scopo, i soggetti firmatari del presente documento si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art. 7 Compiti dei tutor dei tirocinanti

1. Per tutor dei tirocinanti si intendono i docenti singoli che accolgono e assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività nella scuola, in accordo e collaborazione con i Tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti accoglienti.

2. Il Tutor dei tirocinanti è responsabile della raccolta delle firme di presenza del tirocinante per quanto riguarda il tirocinio diretto oltre che dell'intera attività del tirocinante nella scuola.

3. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato dalla scuola sulla base della disponibilità, del curriculum e ha svolto l'incarico di insegnamento per non meno di cinque anni. Il Ministero dell'Istruzione con nota protocollo n. 224 del 15.02.2022 ha precisato che nel caso in cui nell'Istituto scolastico non siano presenti o non lo siano in numero sufficiente, docenti dotati dei requisiti di anzianità in ruolo o di specializzazione, previsti dal D.M. 30.09.2011, sia possibile derogare al citato limite minimo di anzianità, purché vengano stabiliti criteri trasparenti e pubblici utili ad individuare le migliori professionalità in grado di svolgere la funzione di tutor accogliente.

Al Tutor di tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte del Dirigente scolastico attestante l'attività prestata, mentre al Tutor Coordinatore di tirocinio verrà rilasciata certificazione da parte del CIFI attestante l'attività prestata.

L'individuazione delle classi è affidata al Dirigente scolastico dell'Istituto sede di tirocinio.

Art. 8 Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i Tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Istituto scolastico si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) sull'Istituto scolastico ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti.

Art. 9 Copertura assicurativa

1. Relativamente al periodo di tirocinio dal momento della firma della convenzione fino al termine delle attività, il CIFI si impegna a garantire la copertura assicurativa del tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile ed agli infortuni, assumendosi pertanto la responsabilità, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici ed all'esterno degli stessi durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione.

Non è prevista copertura assicurativa per il tragitto.

Art. 10 Trattamento dei dati, durata della Convenzione, sottoscrizione e oneri fiscali

1. L'Istituto scolastico e il CIFI si impegnano a trattare i dati personali unicamente per

le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno attuati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR, *"si impegnano ad assicurare il regolare e corretto utilizzo dei dati dei soggetti coinvolti nelle attività di tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati e protezione dei dati personali - Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016"*.

2. La presente convenzione ha la durata di **DUE** anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti a mezzo PEC.

Ciascuna delle due parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di

ricevimento o con PEC indirizzata a:

tirocinio60cfu@pec.unina.it

con un preavviso di almeno tre mesi.

3. L'Ateneo verserà all'Istituto scolastico una quota pari a 100,00 (cento/00) euro per ogni tirocinante.

Sarà cura del Dirigente Scolastico certificare, alla fine del tirocinio diretto, l'effettivo svolgimento di tale attività per ciascun corsista ospitato dalla Istituzione scolastica.

Inoltre, sarà cura dell'Istituzione scolastica la comunicazione delle informazioni necessarie per consentire l'erogazione della quota spettante.

4. L'imposta di bollo è di euro 32,00 (trentadue/00) a carico dell'Università poiché gli Istituti scolastici sono Enti dell'Amministrazione dello Stato, così come disposto dall'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n. 642/1972; pertanto l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale, dall'Università, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

Art. 11 Norme transitorie e finali

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 12 Firma digitale

La Convenzione è redatta in un file in formato PDF sul quale verranno apposte unicamente la Firma elettronica da entrambi i soggetti stipulanti.

Napoli,

data della firma digitale

[illegible]

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore

Prof. Andrea Mazzucchi

Per l'Istituzione scolastica

Codice Meccanografico

Il Dirigente scolastico

Prof. / Prof.ssa